



**COMUNE DI GRATTERI**

**PROVINCIA DI PALERMO**

**CAPITOLATO SPECIALE INERENTE LA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO  
PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE  
NEL COMUNE DI GRATTERI**

## **PARTE 1 -CONDIZIONI GENERALI**

Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	Pag. 4
Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	Pag. 4
Art. 3 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO	Pag. 5
Art. 4 - REVISIONE PREZZI	Pag. 5
Art. 5 - CATEGORIA DEI LAVORI	Pag. 5
Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO	Pag. 5
Art. 7 - VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	Pag. 5
Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI	Pag. 6
Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	Pag. 6
Art. 10 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	Pag. 7
Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	Pag. 8
Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	Pag. 8
Art. 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	Pag. 9

## **PARTE 2 –CAUZIONI E GARANZIE**

Art. 14 - CAUZIONE PROVVISORIA	Pag. 11
Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA	Pag. 11
Art. 16 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	Pag. 12

## **PARTE 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Art. 17 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE	Pag. 13
Art. 18 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Pag. 13
Art. 19 - SUBAPPALTO	Pag. 14
Art. 20 - SOSPENSIONI E PROROGHE	Pag. 15
Art. 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	Pag. 15
Art. 22 - CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE	Pag. 15

Art. 23 - PENALI IN CASO DI RITARDO	Pag. 16
Art. 24 - PAGAMENTI	Pag. 16
<b>PARTE 4 – DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Art. 25 - ELEZIONE DOMICILIO	Pag. 18
Art. 26 - IMPOSTE E ONERI FISCALI	Pag. 18
Art. 27 - NORMATIVA ANTIMAFIA	Pag. 18
Art. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 18
Art. 29 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	Pag. 19
Art. 30 - TRIBUNALE COMPETENTE	Pag. 19
Art. 31 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Pag. 19
Art. 32 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	Pag. 19

## **PARTE 1 -CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO**

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) inerente i lavori di manutenzione delle strade comunali per un periodo di anni due.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'accordo quadro.

Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche alle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune di Gratteri, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

In ogni singolo appalto sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:

- interventi per la copertura di buche con asfalto a caldo e/o a freddo, sistemazione e rimessa in quota di caditoie stradali, e ogni altra operazione ritenuta indispensabile per il mantenimento in efficienza della viabilità comunale su strade asfaltate, strade sterrate, percorsi ciclo-pedonali, marciapiedi, ecc.;
- operazioni necessarie per il mantenimento in efficienza di manufatti ed accessori insistenti e/o di pertinenza del suolo stradale: arredi urbani (panchine, cestini), barriere e staccionate stradali, rallentatori, cippi dissuasori, fontanelle, recinzioni e muri, pensiline autobus, sistemazione di segnaletica verticale, posa di cartelli, pulizia scritte murarie.

La durata dell'accordo quadro è stabilita all'art. 2 del presente capitolato.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 3 del presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.

**Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.**

#### **Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro avrà durata di anni due decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato.

La stipulazione dell'accordo quadro avrà luogo decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni ed entro il sessantesimo giorno dal ricevimento dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 4

#### **Art. 3 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l'importo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato in complessivi € 39.500,00, al netto dell'IVA di legge e compresi gli oneri per la sicurezza.

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede di stipula dei contratti applicativi.

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

#### **Art. 4 - REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

#### **Art. 5 - CATEGORIA DEI LAVORI**

I lavori rientrano nell'ambito della categoria **OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari** per la classifica adeguata (ai soli fini della individuazione della categoria di lavorazione).

#### **Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'offerta dell'appaltatore;

- c) l'elenco prezzi unitari;
- d) l'elenco prezzi compresi nel prezzario unico per i lavori pubblici della Regione Siciliana, vigente al momento della stipula dell'accordo;
- e) gli atti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b), del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

#### **Art. 7 - VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI**

Nel corso dell'esecuzione dell'accordo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della stipula dell'accordo quadro.

#### **Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI**

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti vincoli obbligano l'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata all'Ufficio Tecnico prima della stipula del contratto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
  - a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
  - b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
  - c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.

Costituisce compito precipuo dell'appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Si ricorda, fra l'altro, che in osservanza dell'art.38 comma 1 lett.e) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. *"sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro"*.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 la stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a) l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dall'Ufficio Tecnico; in merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie;
- c) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l'esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
- d) l'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell'appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
- e) la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
- f) la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati della stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- g) la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
- h) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;

- i) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici.
- j) la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori. **L'appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;**
- k) la collaborazione con l'Ufficio Tecnico sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- l) il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione appaltante;
- m) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- n) la scarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- o) la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

#### **Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

#### **Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del d.lgs. 163/2006 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente

effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991, n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

### **Art. 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i servizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

#### *1) Risoluzione dell'accordo quadro*

L'accordo potrà essere dichiarato risolto dalla stazione appaltante:

A) di diritto:

- per grave inadempimento ( mancata esecuzione del singolo contratto si considera tale il contratto non ultimato decorso infruttuosamente un ritardo pari al 10% del tempo di esecuzione lavori);
- per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico e economico, previdenziale, assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- per violazione grave o reiterata delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dell'appaltatore o dal subappaltatore;
- in caso di applicazione di penali per quattro volte nell'arco di 12 mesi (computando retroattivamente dall'ultima penale irrogata) o per tre volte nella misura massima indipendentemente dal periodo;

B) previa costituzione in mora, se necessaria:

- in caso di cessione della Ditta, cessazione dell'attività, concordato preventivo o di procedura fallimentare a carico del soggetto appaltatore (*salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte alle stesse condizioni contrattuali*);
- in tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali.

Le altre cause di risoluzione del contratto sono disciplinate dal Codice Civile; la formale costituzione in mora (art. 1219 del Codice Civile) potrà essere fatta a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto dall'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

2) *Diritto di recesso:*

La stazione appaltante può recedere dall'accordo per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

3) *Forza maggiore:*

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

## **PARTE 2 –CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 14 - CAUZIONE PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell'importo massimo previsto per l'accordo quadro.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

### **Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 113, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla stazione appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 16 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 7, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

### **PARTE 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

#### **Art. 17 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore è obbligato, a corredo dell'accettazione del singolo contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari all'importo di aggiudicazione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € **500.000,00**. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

#### **Art. 18 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

In relazione alla necessità di effettuare interventi di manutenzione stradale si procederà all'affidamento e all'aggiudicazione dei singoli appalti, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della conclusione dell'accordo.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sull'accordo quadro le parti non potranno in nessun caso apportare *modifiche sostanziali* alle condizioni fissate nell'accordo. Le ulteriori precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro.

Negli appalti successivamente affidati ai sensi del presente accordo quadro, la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d'asta.

L'appaltatore dovrà inviare, nei termini previsti, l'accettazione dell'appalto con l'indicazione delle parti del contratto che intende subappaltare.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

I lavori che formano oggetto del contratto saranno in modo specifico individuati in ordini di servizio.

I lavori di manutenzione sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine dell'Ufficio Tecnico secondo quanto di seguito specificato:

- **priorità "01"**: in emergenza – **lavoro immediato**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con comunicazioni di esecuzione delle riparazioni; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
- **priorità "02"**: urgente – **lavoro urgente**: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- **priorità "03"**: ordinario – **lavoro ordinario**: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro 3 giorni dalla data della relativa comunicazione;
- **priorità "04"**: programmato – **lavoro programmato**: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dall'Ufficio Tecnico in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

**L'Elenco Prezzi Unitari di riferimento** per i lavori che rientrano **nelle priorità "01"** sarà utilizzato previo **un aumento percentuale delle voci economiche che lo compongono, pari al 20%**. **Per le altre categorie di intervento**, le voci dell'elenco prezzi di riferimento del contratto **non saranno soggetti a variazione in nessun caso, né per lavori dislocati diversamente sul territorio, o suddivisi in singoli interventi**.

L'appaltatore designa un referente tecnico al quale l'Ufficio Tecnico potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. I rapporti fra l'appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile individuato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore economico dovrà comunicare per scritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta, oltre ad un numero di fax ed un recapito di posta elettronica sempre attivo al quale inviare le richieste scritte di intervento. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto all'Ufficio Tecnico.

#### **Art. 19 - SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.

L'appaltatore, prima dell'aggiudicazione di singoli contratti, dovrà comunicare:

- a) se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;
- b) le parti del contratto che intende subappaltare;
- c) che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all'affidatario gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Nel caso di pagamento diretto, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

#### **Art. 20 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico indicando le motivazioni che impediscono il regolare proseguimento dei lavori e attendere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio che costituisce formale sospensione dei lavori.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere una motivata proroga che, se ritenuta giustificata, sarà concessa purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa ad altre ditte o imprese o fornitori.

#### **Art. 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dall'Ufficio Tecnico comunale previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni. Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte

dall'Ufficio Tecnico, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

## **Art. 22 - CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE**

I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'*elenco prezzi* contenute nell'allegato 1 al presente capitolato. Per tipologie di intervento non comprese nell'elenco prezzi allegato si farà riferimento all'elenco prezzi compresi nel prezzario unico per i lavori pubblici della Regione Siciliana. Il prezzario applicabile al singolo contratto è l'ultimo pubblicato al momento della stipula del contratto stesso; eventuali pubblicazioni successive non si applicano al contratto già stipulato.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi:

- a) **per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) **per gli operai e mezzi d'opera:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) **per i noli:** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) **per i lavori a misura ed a corpo:** ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i suddetti prezzi ribassati e dovrà eseguirsi mediante la compilazione dell'apposita modulistica di contabilità. La contabilità degli interventi andrà sempre riferita al luogo dove sono state svolte le singole lavorazioni.

Non verranno riconosciuti maggiori importi per ore notturne, straordinarie, festive, ecc. ad eccezione di quanto specificato all'art. 18.

Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi allegato e nel prezziario unico per i lavori pubblici della regione Siciliana, i prezzi verranno determinati in contraddittorio con l'appaltatore ex art. 163 del D.P.R. 207/2010.

### **Art. 23 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio e/o ultimazione di un intervento indicato nella comunicazione di esecuzione delle riparazioni verrà applicata una penale pari al 2% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10%.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione delle riparazioni con priorità "01" e/o "02" la Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il conteggio delle stesse, per il quale non potrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

### **Art. 24 - PAGAMENTI**

I pagamenti verranno effettuati trimestralmente a seguito di presentazione di regolare fattura di importo pari ai lavori contabilizzati nei tre mesi.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L'emissione di un durc non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate.

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. *Piano straordinario contro le mafie* pena la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

E' fatto obbligo tassativo all'impresa di tenere continuamente aggiornata la contabilità dei lavori in modo da verificare la copertura finanziaria degli stessi.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento.

Al termine dell'intero periodo contrattuale sarà emesso, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall'accettazione dell'ultimo lavoro affidato ed eseguito, il certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

## **PARTE 4 – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 25 - ELEZIONE DOMICILIO**

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Gratteri è presso il Palazzo Comunale.

### **Art. 26 - IMPOSTE E ONERI FISCALI**

Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

### **Art. 27 - NORMATIVA ANTIMAFIA**

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575, nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni (*D. Lgs. 06/09/2011, n. 159*) e nel codice antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione recepito con L.R. n.5/2011. La stipulazione dell'Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

### **Art. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore con la sottoscrizione dell'accordo quadro e di ogni singolo contratto dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nell'ipotesi di cessione del credito, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e quindi agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 29 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

#### **Art. 30 - TRIBUNALE COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente accordo quadro è competente il Foro di Termini Imerese.

#### **Art. 31 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 10 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 il Responsabile del procedimento per la presente gara è l'Ing. Giuseppa Castiglia (tel. 0921 – 431011; fax: 0921 – 429592; e-mail: [utcgratteri@libero.it](mailto:utcgratteri@libero.it)).

#### **Art. 32 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

**IL PROGETTISTA**

*(Geom. Carmelo Di Maggio)*